



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X – Produzioni Animali

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Prot. n. 0000770 del 13/01/2009**

**VISTA** la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale” ed, in particolare, gli artt. 3 e 11 con i quali viene stabilito che i criteri per la tenuta del libro genealogico e norme collegate sono fissati in appositi disciplinari;

**VISTA** la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

**VISTO** il D.M. del 19.7.1985 con il quale è stato istituito il registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e gruppi etnici a limitata diffusione ed è stato approvato il relativo regolamento;

**VISTO** il D.M. del 31.7.1989 con il quale sono state approvate le norme tecniche relative agli standards di popolazione;

**VISTO** il D.M. del 7.6.1991 con il quale è stata autorizzata l’ammissione al registro anagrafico della razza bovina Sardo-modicana e sono state approvate le relative norme tecniche;

**VISTO** il D.M. del 29.12.1995 con il quale vengono approvate modifiche al disciplinare (già Regolamento) del registro anagrafico ed alle norme tecniche di selezione;

**VISTA** la nota n.20374 del 13.4.1999 con la quale sono state approvate, in conformità dell’art.19 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione, delibere alle norme tecniche emanate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione dell’1.12.1998, riguardanti l’istituzione e la normativa di riferimento del corpo degli esperti, i criteri di valutazione morfologica per le varie popolazioni iscritte al predetto registro anagrafico, un nuovo criterio di valutazione per la razza Pinzgau e l’abbassamento dell’età di valutazione dei tori delle popolazioni Sarda;

**VISTO** il D.M. n.23982 del 9.12.1999 con il quale è stato approvato il nuovo testo del disciplinare del registro anagrafico innanzi citato;

**VISTA** la nota n.24242 del 22.1.2003 con la quale sono state approvate, in conformità dell’art.19 del disciplinare del registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione, delibera alle norme tecniche emanate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 7 ottobre 2002, riguardanti le razze/popolazioni: Agerolese, Pezzata Rossa Oropa, Pinzgau e Pustertaler e i criteri per l’autorizzazione all’inseminazione artificiale dei riproduttori iscritti al registro anagrafico;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO  
ECONOMICO E RURALE  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE,  
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI  
SVIRIS X – Produzioni Animali

**VISTO** il D.M. n.23591 del 17.9.2003 con il quale è stata ammessa la popolazione bovina “Siciliana” tra quelle del registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione e sono state approvate le relative norme tecniche;

**VISTO** il D.M. n.21336 del 14.3.2005 con il quale sono stati approvati i nuovi testi degli standard delle norme tecniche delle popolazioni bovine ammesse all’art.2 del disciplinare del citato registro anagrafico, approvato con D.M. n.23982/1999;

**VISTO** il D.M. n.4758 del 25.2.2008 con il quale sono state apportate delle modifiche all’art.2 del disciplinare in questione ed alle norme tecniche delle popolazioni “Mucca Pisana” e “Pustertaler – Barà”;

**VISTA** la nota n.4625 del 19.11.2008 con la quale l’Associazione Italiana Allevatori, che gestisce il più volte citato registro, ha chiesto, così come deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 29.9.2008, l’approvazione del nuovo testo del disciplinare del “registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione” già “registro anagrafico delle popolazioni bovine autoctone e dei gruppi etnici a limitata diffusione” e le relative “norme tecniche”;

**RITENUTO** di apportare ai testi del disciplinare e delle norme tecniche proposti dall’Associazione Italiana Allevatori alcune modifiche di natura formale al fine di una migliore comprensione;

**CONSIDERATO** che il disciplinare e le norme tecniche, così come riformulati rispondono alla esigenza di conservazione della biodiversità nell’ambito delle razze bovine autoctone allevate in Italia;

**DECRETA :**

**Articolo 1** – E’ approvato il nuovo testo del disciplinare del registro anagrafico delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, composto da 22 articoli, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 1).

**Articolo 2** – E’ approvato il testo delle norme tecniche relative agli standards delle razze bovine autoctone a limitata diffusione, giusta testo allegato al presente decreto (Allegato 2).

**Il Direttore Generale  
(Giuseppe Blasi)  
(FIRMATO BLASI)**